

conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale), precisando che nei reati colpiti l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione sub specie, dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, questa attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi. Se è indubbio che non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in con-

seguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, è altresì indubitabile che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro.

Con riguardo al caso di specie, la valutazione dei giudici di legittimità è stata che nel caso di specie ricorresse il cosiddetto "vantaggio economico indiretto", costituito dal risparmio dei costi non sostenuti, che la società aveva tratto dalla mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione di infortuni sul lavoro (mancata nomina del Rsp-p, omessa valutazione del rischio specifico, messa in sicurezza del luogo di lavoro, mancata formazione professionale dei lavoratori addetti ecc.).

TAR SICILIA (CATANIA), SEZIONE I,
12 GIUGNO 2018, N. 1253

Rifiuti urbani e assimilati: no privativa, ma convenzioni con il Comune

AMBIENTE

- Rifiuti urbani e assimilati
- Privativa
- Recupero
- Imballaggi in plastica
- Art. 198, D.Lgs. n. 152/2006
- Art. 205, D.Lgs. n. 152/2006

di **Attilio Balestreri** – B&P avvocati

L'attività del privato di raccolta del rifiuto urbano per destinarlo a recupero è possibile, in quanto esclusa dal regime di privativa. Tuttavia, questa attività deve inserirsi all'interno del circuito complessivo di gestione del rifiuto urbano e, pertanto, ai fini della sua ammissibilità, deve essere previamente regolamentata e fatta oggetto di convenzione con il Comune, in coerenza con il sistema integrato voluto dal testo unico ambientale.

Il fatto

La sentenza in commento ha come oggetto l'impugnazione, da parte di un'impresa operante nel mercato degli imballaggi, di un provvedimento con cui il Comune aveva negato la possibilità per l'operatore privato – non gestore del servizio pubblico – di raccogliere, tramite “eco-conferitori”, i rifiuti di plastica provenienti dalle utenze domestiche da avviare a recupero. Ciò in quanto la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, secondo la tesi del Comune, sarebbe stata soggetta, in ogni caso, al regime di privativa. Al contrario, la società ricorrente ha sostenuto l'applicazione della privativa solo ai rifiuti da destinare a smaltimento.

La legittimità

Il tribunale amministrativo di Catania, preliminarmente, si è occupato di definire la natura dei materiali plastici in questione chiarendo come, alla luce del dato normativo e della giurisprudenza, «la plastica consegnata dal cittadino agli eco-conferitori non trasformata e non ancora recuperata costituisca rifiuto», di natura domestica. Ciò premesso, il Tar ha evidenziato come, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, «i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa relativamente a due categorie di rifiuti, ossia i rifiuti urbani e i rifiuti assimilati agli urbani destinati allo smaltimento». Peraltro, l'art. 217, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, con specifico riferimento agli imballaggi, afferma che i relativi sistemi di gestione devono essere «aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati».

Secondo il Tar, dunque, alla luce della formulazione letterale della norma e della volontà del Legislatore, l'espressione «avviati allo smaltimento» deve intendersi come riferita sia ai rifiuti urbani sia ai rifiuti assimilati. In questo senso, il Collegio ha condiviso la prospettazione avanzata dalla ricorrente.

Tuttavia, ha osservato il Tar, il venir me-

no della privativa non sottrae l'attività di recupero alla pianificazione pubblica («l'apertura al mercato per l'attività *de qua* – qualificabile come attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 co. 1 del d.lgs. 152/2006 – non esclude, però, alla luce dell'attuale contesto normativo, le competenze programmatiche e pianificatorie [...] che riguardano la gestione dei rifiuti urbani nel suo complesso») anche ai fini di garantire la determinazione della percentuali di raccolta differenziata. Su queste basi, hanno concluso i giudici, «l'attività del privato di intercettazione del rifiuto con gli eco-compattatori è possibile ed anzi da incentivare; tuttavia essa deve inserirsi all'interno del circuito complessivo di gestione del RU delle attività in questione, quale iniziativa che si ponga ad integrazione e supporto dell'attività dell'ente pubblico e dell'attività programmatica dello stesso nei termini di cui si è detto; essa, pertanto, ai fini della sua ammissibilità, va previamente regolamentata e fatta oggetto di convenzionamento con il comune, alla luce della logica del sistema integrato voluto dal d.lgs. 152/06». Per queste ragioni, pur sui presupposti sin qui detti, il ricorso della società è stato rigettato. La sentenza in commento, calata nella realtà operativa, presuppone la proattività degli attori del settore nella definizione di accordi pubblico/privato, attività non sempre agevole nelle dinamiche nazionali. È, dunque, fondamentale che, tanto i Comuni, quanto i privati interessati a individuare canali di recupero di specifiche categorie di rifiuti, si facciano parte attiva nel comune intento di promuovere sistemi per garantire una efficiente gestione dei rifiuti urbani e non comprimere l'iniziativa industriale nel settore.